



COMUNE DI CAIRANO

Provincia di Avellino

Via Roma n. – 83040 Cairano (AV) - Tel. 082737034. – Fax 0827 37209 - E-mail: comunecairano@tiscali.it

IMPORTANTE

IL PRESENTE CAPITOLATO (GIÀ APPROVATO IN PRECEDENZA) È DA VALERSI PER LA GARA CIG Z9D16C4294 E TUTTO QUANTO RELATIVO A CORRISPONDENZE DIVERSE (DURATA, PERIODO, IMPORTO COMPLESSIVO, ECC.) E NON COMPATIBILE S'INTENDONO VARIATE ED ADEGUATE ALLA PROCEDURA ATTUALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO
Anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 - 2016/2017*

Titolo I

Oggetto - Durata e Importo dell'appalto

Art. 1 : OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo (elementare e media) del comune di Cairano per gli anni scolastici 2014/2015 , 2015/2016 e 2016/2017 .

Il servizio consiste nel trasporto , con mezzi ed autisti della ditta appaltatrice, per tutta la durata degli anni scolastici anzidetti, degli alunni delle scuole statali dell'obbligo (elementare e media) di Cairano, che dal territorio del Comune dovranno raggiungere il plesso scolastico sito nel comune di Calitri e viceversa. Alunni previsti n. 15 . Il Tragitto previsto è di circa 28 km a corsa, esso è comunque soggetto a variazioni dovute all'ubicazione degli utenti del servizio. L'orario di servizio coinciderà tassativamente con gli orari di apertura/chiusura delle singole scuole attualmente così stabiliti:

SCUOLA PRIMARIA

dal lunedì al sabato :

- *apertura dalle ore 8.30*
- *chiusura alle ore 13.30.*

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

dal lunedì al sabato :

- *apertura, dalle ore 8.05*
- *chiusura, alle ore 13.10*

martedì , giovedì :

Pomeriggio:

- *chiusura, alle ore 16.00.*

In considerazione della peculiarità del servizio, legato alle modalità di organizzazione dell'istituzione scolastica, gli orari potrebbero subire variazioni, in particolare gli alunni dovranno essere messi in

grado di poter accedere puntualmente alle strutture scolastiche. All'uscita l'attesa non potrà di norma protrarsi oltre 15 minuti.

Il servizio è affidato in regime di appalto. Il soggetto aggiudicatario assume la qualifica di " gestore del servizio " a tutti gli effetti di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter affidare direttamente servizi complementari o nuovi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2 : DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di n. 3 (TRE) anni decorrere dal 01/09/2014 sino al 31/07/2016 (per sostegno esami) .

Le date specifiche di inizio e termine del servizio verranno comunicate alla ditta aggiudicatrice dal servizio competente , in relazione al calendario scolastico ufficializzato ed in relazione alle modalità di funzionamento del servizio in appalto.

L'inizio del servizio avverrà in pendenza della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Avrà luogo nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, con esclusione delle festività civili e religiose ricadenti nei predetti giorni e delle giornate di vacanza previste dal calendario scolastico.

Alla naturale scadenza il contratto si intende cessato senza necessità di formale disdetta fra le parti.

Art. 3 : IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta, con offerte al ribasso, è fissato in € 0,95 a Km, per un importo presunto per anno scolastico pari ad € 18.650,00 ;

Titolo II

Norme relative alla gara ed alle modalità di aggiudicazione dell'appalto

Art. 4 : PROCEDURA DI GARA e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà espletata con procedura aperta , art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con l'aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa , ai sensi dell' art. 53 comma 4 e dell'art. 82 comma 2 lettera a) del suddetto D. Lgs. 163/2006 , con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul costo chilometrico posto a base di gara .

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Titolo III

Modalità di esplicazione del Servizio- Obblighi dell'Appaltatore – Obblighi dell'Amministrazione Appaltante

Art. 5 : COMPITI DELLA DITTA APPALTATRICE

Compete alla ditta appaltatrice:

- *Garantire il trasporto degli alunni impegnando automezzi idonei alla perfetta esecuzione del servizio;*
- *Avvalersi di personale adeguato in numero e professionalità alle esigenze del servizio.*
- *Concordare entro l'inizio dell'anno scolastico con il servizio comunale competente il piano di trasporto, sulla base degli elenchi degli iscritti al servizio nei quali saranno specificati sia il luogo di residenza che la scuola di destinazione degli alunni); in tale piano dovranno essere chiaramente definiti:
 - *L'esatta localizzazione delle fermate*
 - *Il luogo di destinazione e l'orario di arrivo*
 - *Gli orari di andata e quelli di ritorno*
 - *L'elenco nominativo degli alunni che utilizzano il servizio, suddiviso fermata per fermata**

Il piano di trasporto dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Durante l'espletamento del servizio per conto del comune i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo. È dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo. Qualsiasi variazione alle modalità del servizio dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Resta inteso che sono a carico dell'appaltatore le spese sotto elencate:

- *spese per il personale , in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;*
- *acquisto, manutenzione, riparazione di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi i consumi e periodiche revisioni;*
- *spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;*
- *spese per l'uso di magazzini, garage e quanto altro necessario per il ricovero dei mezzi;*
- *spese di accesso dalla sede dell'Azienda al luogo di partenza dell'autovettura e viceversa;*
- *spese per servizi sostitutivi di emergenza o in caso di sciopero del proprio personale;*
- *altre spese non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, che non siano di competenza comunale.*
- *sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, quali bolli, registrazione, diritti di segreteria, nessuna esclusa, e di ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.*

Art. 6 : ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di omissioni, deficienze ed abusi nella ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte della Ditta ove quest'ultima, nonostante regolare diffida, non ottemperasse alle prescrizioni impartite, il Comune avrà facoltà di sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. In tal caso le spese relative verranno addebitate alla stessa Ditta inadempiente senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 23 . L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore e , all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 7 : COMUNICAZIONE INCIDENTI

La Ditta è tenuta a dare al comune, di volta in volta, immediata comunicazione con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quanto nessun danno si sia verificato. A tal fine , l'autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza l'abbandono del mezzo ed egli alunni trasportati.

Art. 8 : CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (nevicata ingente, dissesti stradali , calamità naturali,) Ove non fosse in grado di effettuare, in casi eccezionali e in casi di forza maggiore, uno o più servizi di trasporto con propri mezzi o con proprio personale, per garantire l'effettuazione del servizio la Ditta ha facoltà di avvalersi di mezzi e personale di altre ditte e le spese saranno esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

Art. 9 : ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del comune:

- *la raccolta delle iscrizioni al servizio*
- *l'aggiornamento degli elenchi degli iscritti in caso di variazione*
- *la trasmissione all'autotrasportatore degli elenchi completi dei richiedenti il servizio con tutti i dati relativi alla residenza e alla scuola di destinazione*
- *la trasmissione degli orari definitivi delle scuole (entrata ed uscita)*

Art. 10: CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'importo contrattuale complessivo dell'appalto, per l'intero triennio, ammonta a presunti €55.950,00 , oltre l'IVA, determinato moltiplicando il totale dei Km annuali x €/importo unitario a km. All'affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, con le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 11 : REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno invariati per il primo anno scolastico oggetto dell'appalto. Per l'anno successivo i prezzi saranno oggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 12 : MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione è quello indicato dalla determinazione di aggiudicazione definitiva e specificato nel contratto sottoscritto dalle parti, deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto. A fronte del servizio prestato l'Amministrazione comunale erogherà l'importo di aggiudicazione, suddiviso in rate mensili corrispondenti al periodo scolastico settembre-giugno e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente delle fatture stesse (secondo le modalità concordate con gli uffici) e, previa acquisizione del DURC che attesti la regolarità della posizione contributiva. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative e vincoli di legge, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi.

Art. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Rimangono ferme le conseguenze delle responsabilità per inadempimento imputabile all'appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

*L'appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, **o mediante assegno circolare o libretto al portatore** ;*

Resta chiarito ed inteso che la garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. lgs 163/2006 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007).

La cauzione rimane vincolata fino alla scadenza del contratto o comunque fino alla risoluzione di eventuali controversie o contestazioni. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso d'inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo del canone d'appalto.

Art. 15- RISOLUZIONE

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio od in caso di recidiva delle mancanze di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A/R, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove, ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Le inadempimenti possono riassumersi come segue:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;*
- b) perdita da parte dell'impresa dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria di cui al presente capitolato;*
- c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, salvo i casi di forza maggiore;*

- d) *interruzione del servizio, salvo i casi di forza maggiore;*
- e) *abituale deficienze e negligenze nel servizio, ricorrente inosservanza degli orari stabiliti, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate per iscritto, compromettano, a giudizio dell'Amministrazione, il servizio;*
- f) *formulazione di tre richiami scritti;*
- g) *ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;*
- h) *contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;*
- i) *inosservanza di uno o più impegni assunti verso l'Amministrazione;*
- j) *cessione a terzi del contratto d'appalto;*
- k) *ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;*
- l) *inosservanza delle normative in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.*

Altresì, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 1671 del C.C. ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento a suo insindacabile giudizio e senza alcun preavviso, anche in situazioni o per motivi diversi da quelli legittimanti la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo , previa comunicazione scritta.

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.

Sarà inoltre addebitato all' appaltatore la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni.

Art. 16 - DOMICILIAZIONE E CONTROVERSIE

A tutti gli effetti del contratto, la Ditta elegge domicilio legale presso la Residenza Municipale in Cairano. Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del contratto, il foro competente è quello di Avellino .

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato verranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Tribunale di Avellino .

Art. 17 - SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 18 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Bando di Gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale e dal Bando, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di trasporto scolastico, e in particolare al D.M. 31.01.1997 “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico “ e alla Circolare Ministero Trasporti e Navigazione 11 marzo 1998, n. 23. , e in materia di contratti pubblici per l'affidamento di servizi e specificamente al D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e al DPR 207/2010, nonché agli atti del procedimento.

Art. 19 : MODIFICA NORMATIVA SU TRASPORTI SCOLASTICI

Nel caso in cui la normativa vigente in materia di trasporto scolastico venga integrata e/o modificata rendendo necessaria la radicale revisione del servizio, la Ditta e l'Amministrazione concorderanno nuovi prezzi. Qualora non venga raggiunto l'accordo il contratto si intende risolto.

Art. 20 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione appaltante.

Titolo IV **Requisiti e controlli qualitativi del servizio**

Art. 21 : CARATTERISTICHE DEI MEZZI

La ditta si impegna ad espletare il servizio con almeno un mezzo, idoneo alle caratteristiche degli itinerari, aventi capienza sufficiente (max n. 30 posti di cui 28 posti a sedere - dotati di idonee cinture di sicurezza - 1 posto autista e 1 posto accompagnatore) per le esigenze del servizio e rispondenti alle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, con particolare riferimento al D.M. 31 gennaio 1997 ed alla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, al Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13/01/2004 e D.M. 1/04/2010 e avente prima immatricolazione non superiore ad anni 15 alla data di pubblicazione del bando; sui mezzi non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato nella licenza di circolazione di viaggiatori o di bagagli. I veicoli di trasporto utilizzati per l'espletamento del servizio di cui al presente appalto debbono essere puliti ed igienicamente idonei. La pulizia dovrà avvenire giornalmente.

Art. 22 : ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli di qualità per verificare l'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato. In particolare, il comune può procedere a rilevare:

- *il mancato rispetto delle norme relative all'idoneità degli automezzi e del personale addetto alla guida;*
- *il mancato rispetto degli orari e delle fermate prestabilite;*
- *l'inosservanza delle norme relative alla sicurezza dei trasportati;*

Art. 23 : RILIEVI SULLA GESTIONE E PENALI

L'Amministrazione farà pervenire alla ditta per iscritto le eventuali osservazioni e/o contestazioni rilevate durante i controlli. Se entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la ditta non fornirà per iscritto nessuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili e non è dipeso neppure dalla volontà o dalla imperizia o dalla negligenza degli addetti della ditta stessa, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'importo della penale, nel caso in cui venisse applicata, sarà detratto dalla fatture in corso di liquidazione o dalla fideiussione prestata a garanzia dell'appalto medesimo, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Detta somma sarà detratta dalla fattura riferita al mese in cui si è verificata l'inadempienza e a fronte di tale decurtazione l'appaltatore emetterà regolare nota di accredito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 633/72.

Più specificatamente e a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate alcune inadempienze che possono dare

motivo di penalità:

- *interruzione del servizio;*
- *gravi ritardi nello svolgimento del servizio;*
- *mancato rispetto degli itinerari e degli orari e delle modalità di svolgimento del servizio;*
- *impiego ripetuto e continuato di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;*

- mancata osservazione delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, revisione periodica dei mezzi, buono stato di manutenzione degli stessi etc.);
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.

L'Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni;

Art. 24 : RISPETTO DEL D. LGS. 81/2008

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. . L'impresa dovrà comunicare , al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Titolo V

Modalità di erogazione del servizio

Art. 25 : MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto scolastico andrà effettuato con unico automezzo, da almeno n. 9 posti a sedere. La ditta dovrà garantire il trasporto agli alunni delle scuole di Cairano secondo il programma di esercizio.

Gli orari di svolgimento del servizio dovranno essere stabiliti in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in modo da garantire la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica.

Art. 26 : DIMENSIONE INDICATIVA DELL'UTENZA E GIORNI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

A titolo indicativo si prevedono complessivamente , sulla base del dato storico dell'anno scolastico 2012/2013, circa n. 15 alunni da trasportare , così come meglio specificato nel programma di esercizio.

La ditta appaltatrice si impegna ad espletare il servizio nei giorni e negli orari decisi dall'Ente appaltante, di massima indicati nel presente capitolato .

Art. 27 : NORME COMPORTAMENTALI

La ditta si impegna a mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti dell'utenza, assicurando lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza e tale da garantire la protezione dei soggetti trasportati.

La ditta si impegna a garantire la sorveglianza dei bambini all'interno dell'autobus, di aiuto ai bambini nella salita e discesa dall'autobus.

In considerazione del servizio da effettuare la ditta dovrà impiegare esclusivamente personale che offra le massime garanzie ed in possesso delle eventuali qualifiche professionali previste dalla vigente normativa di riferimento.

Al momento della stipula del contratto , l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale e, entro un mese da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti.

Tra il comune ed il personale dell'appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale incaricato ,deve osservare le seguenti prescrizioni:

1. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
2. Assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata;
3. Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza e accompagnamento degli alunni delle scuole;
4. Tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
5. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
6. Non fumare sul mezzo;
7. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;

8. Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;

In caso di inosservanza di tale disposizione il Comune si ritiene esonerato da ogni responsabilità ed obbligo di risarcimento danni.

Art. 28 : ONERIA CARICO DELL'APPALTATORE

Il servizio deve essere effettuato dall'appaltatore con la propria organizzazione, e con i propri mezzi, e con proprio personale a suo esclusivo rischio.

L'appaltatore deve possedere durante tutto il periodo contrattuale e di svolgimento del servizio di trasporto il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti.

Sono ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo dell'appalto tutti gli oneri e spese riferiti al personale e ai mezzi che vengono utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto, oltre a tutte le altre spese ed oneri comunque necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.

L'appaltatore, nel sollevare il Comune di Cairano da qualunque responsabilità in merito, non darà corso ad alcun trasporto senza essere assistito da un valido ed idoneo contratto di assicurazione per i terzi trasportati, contratto i cui oneri sono a carico dell'appaltatore ed i cui massimali di responsabilità civile devono essere i massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e adeguati in base alle richieste del Comune di Cairano.

L'appaltatore risponde di qualunque sinistro che colpisca i trasportati e le loro cose durante il trasporto. Non potrà, nel modo più assoluto, trasportare alunni in numero superiore a quello fissato dalla carta di circolazione.

L'appaltatore si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata sui trasportati, allo scopo di evitare sinistri.

In caso di aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio, a custodire il mezzo utilizzato in un locale idoneo per la rimessa nel rispetto delle prescrizioni di legge, localizzato nel territorio del Comune di Cairano ;

Durante l'espletamento del trasporto scolastico, la ditta ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura " Servizio trasporto scolastico";

L'appaltatore è tenuto a prestare la propria opera per le attività collaterali che saranno programmate dall'autorità scolastica e dall'amministrazione comunale, per le quali si renda necessario assicurare il servizio, quali gare sportive, gite, gemellaggi, concorsi musicali etc., compatibilmente con gli orari delle lezioni scolastiche, da svolgersi al di fuori dell'ambito territoriale del comune di Cairano. In tal caso competerà all'appaltatore un compenso aggiuntivo che verrà determinato prendendo come base il costo chilometrico dell'importo contrattuale rapportato alla distanza della località che deve essere raggiunta.

Il servizio dovrà essere svolto con diligenza e senza interruzioni che possano comprometterne la regolarità, mantenendo, altresì, i veicoli in perfette condizioni ed efficienza per tutta la durata del contratto.

Resta chiarito ed inteso che il servizio verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni controversia per infrazioni di legge e ai regolamenti riguardanti la circolazione stradale e da qualsiasi domanda o pretesa di risarcimento da parte di terzi e/o trasportati per danno di qualsiasi natura che possa verificarsi nello svolgimento del servizio.

La ditta si impegna, altresì, a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per il periodo di vigenza contrattuale.

Titolo VI Assicurazioni e Responsabilità

Art. 29 : GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

L'appaltatore è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone, cose o animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, i quali sono a totale carico dello stesso; l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cairano

L'appaltatore si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi.

L'appaltatore dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso.

A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto, con riferimento ai mezzi utilizzati ordinariamente per lo svolgimento del servizio:

1) una polizza per responsabilità civile R.C.A. , con massimale complessivo per sinistro e per persona o cosa non inferiore a € 25.000.000,00 .

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità, a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall' appaltatore sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. L'appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.

2) una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O. AUTISTA) .

L'appaltatore stesso dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto anche quando non ne sia derivato alcun danno.

L'appaltatore si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate.

L'appaltatore si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata anche sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri. Eventuali comportamenti indisciplinati da parte degli alunni dovranno essere tempestivamente e in maniera circostanziata segnalati per iscritto al Comune affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti.

L'appaltatore dovrà documentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi.

I contratti di assicurazione dovranno essere accettati dal Responsabile del Servizio e pertanto l'appaltatore assume l'obbligo di adeguarli a quanto verrà richiesto al fine di garantire il rispetto del presente capitolato. Per i danni provocati dagli utenti, nel caso in cui il mezzo non sia dotato di apposita copertura assicurativa, l'appaltatore potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione al responsabile del servizio.

Nessuna azione di rivalsa potrà essere promossa nei confronti dell'ente appaltante.

